


# **Prigioni – Le pene collettive – di Igor Sibaldi**

## **Prigioni – Le pene collettive – di Igor Sibaldi**

Prigioni – Le pene collettive: brevi cenni storici e  pratici in attesa dell'uscita del libro.

La pena è la risorsa utilizzata dallo Stato per reagire alla criminalità, espressa come “restrizione dei diritti della persona responsabile. Pertanto, le leggi che disciplinano i reati sono comunemente chiamate al diritto penale. La pena è anche definita come una sanzione conseguente alla perdita o la limitazione dei diritti personali di un individuo colpevole di aver commesso un reato. La pena è prevista per legge ed è imposta dal tribunale, attraverso un processo.

Il termine pena deriva dal termine latino poena ed ha una connotazione di dolore causato da una punizione.

Il diritto penale moderno richiede proporzionalità tra delitto e castigo. In molti paesi si cerca anche di far scontare la pena per la riabilitazione del criminale (che esclude l'applicazione di sanzioni, come la pena di morte o l'ergastolo).

Lo Stato è una persona giuridica e istituzionale, che consente effetto frontiera di coercizione e in questo modo quindi è l'unico organo responsabile per la fornitura o l'applicazione di una sanzione.

La pena ha una serie di effetti sugli individui della società, che si suppone siano positivi per esso e può avere i seguenti

effetti:

Prevenzione generale: per quanto riguarda il lato negativo, si tratta di una coercizione psicologica che è una minaccia per la società e con essa i potenziali trasgressori possono astenersi dall'offendere. Il lato positivo, la funzione della pena è per confermare la validità del sistema giuridico nella coscienza collettiva.

Prevenzione speciale: il destinatario della prevenzione speciale è la persona concreta del reo ed è destinato per impedirgli di commettere nuovi crimini.

## **Classificazione delle frasi**

### **Tipi di sanzioni sancite dal reato**

Nonostante la connotazione di dolore, le sanzioni possono essere molto diverse, non necessariamente dolorose, a seconda del tipo di sanzione che vuole imporre lo stato.

### **La punizione corporale**

A rigor di termini, le punizioni corporali sono quelle che riguardano l'integrità fisica. Può anche essere intesa in pene corporali come quelle di senso morale. Applicando il senso stretto, le punizioni corporali sono:

Tortura: si è generalmente inteso che questo è un trattamento inumano o degradante e che va contro i diritti fondamentali, ma in molti paesi è ancora usato (fustigazione, amputazioni, ecc.).

Pena di morte: il più drastico, abolita in molti paesi. Tuttavia, non è considerato un trattamento inumano o degradante, contrariamente alla tortura.

In passato, alcune punizioni corporali, come la fustigazione e la crocifissione, sono state eseguite in pubblico, per

aggiungere l'effetto di infamia alla persona del reo. Nel Medioevo la punizione era il comune imbarazzo in pubblico, in cui il condannato era esposto ignominiosamente (poco vestito o vestito ridicolmente), a volte in un punto fisso, a volte in processione.

Altra punizione infame era che il condannato portava un segno per ricordare il suo crimine, in modo permanente o temporaneo, come un marchio sulla pelle stessa, come la lettera scarlatta di quelli condannati per adulterio.

## **Sanzioni interdittive**

Sono quelle che impediscono l'esercizio di specifici diritti, privano di alcune posizioni o professioni. Oggi sono anche le squalifiche molto comuni come la guida di veicoli a motore, la privazione del diritto di usare le armi. Importanti sono anche le squalifiche per una carica pubblica per un periodo di tempo specificato.

Esiste l'interdizione assoluta, che sicuramente ha privato del godimento di ogni onore, di occupazione o ufficio pubblico per il tempo stabilito; squalifica per l'esercizio di un diritto particolare (come il godimento del pubblico impiego o ufficio, professione, mestiere, dell'industria o del commercio, dei diritti dei genitori, tutela o gestione del patrimonio di guardia, e il diritto di candidarsi alle elezioni).

La sospensione dai pubblici uffici; diritto di guidare autoveicoli o ciclomotori, o possedere e portare armi; privazione del diritto di risiedere in un determinato luogo, di andare da una persona, o di avvicinarsi o comunicare con certe persone.

[Leggi l'estratto del libro!](#)

Igor Sibaldi

# PRIGIONI

*LE PENE COLLETTIVE*



Scopri su [ilGiardino dei Libri.it](http://ilGiardino dei Libri.it) ➔